

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2016, n. 79

L.R. n. 8/99 - Iscrizione nel Registro Regionale dei Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggi e Turismo della Sig.ra Pasciucco Giovanna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2016, n. 81

Legge Regionale 12.05.2014, n. 10 - Istituzione e disciplina degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti nei vari Enti e Aziende Regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 - Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 - Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 "Individuazione degli atti di competenza della Giunta";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 "DGR n. 162/98 - Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa" e 03 maggio 2006 n. 637 "Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa", come modificata da ultimo dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Modifica parziale D.G.R. n. 227/14";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 "Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14";

VISTA la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata";

VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 4 recante: "Collegato alla Legge di Stabilità 2015";

VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 5 recante: "Legge di Stabilità regionale 2015";

VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015,

n. 6 recante: "Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015-2017";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 03 febbraio 2015, n. 114 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2015-2017";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 34 recante: "Assestamento del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2015, n. 1108 "Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017. L.R. 13/08/2015 n. 34. Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle missioni, programmi e macroaggregati variati.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30.09.2015, n. 1260, di conferimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio Gabinetto del Presidente;

VISTA la Legge Regionale 12.05.2014, n. 10 avente ad oggetto "Modifiche all'art. 28 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7", con cui è stato sostituito l'art. 28 della Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, in ordine alle modalità di nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti nei vari enti e aziende regionali;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 28, comma 1, della Legge Regionale n. 7/2013, come sostituito dalla Legge Regionale n. 10/2014, "La nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale

pubblico, a decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Revisori successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, avverrà mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti che abbiano i seguenti tre requisiti:

- A) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- B) esperienza almeno triennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisione dei conti presso enti pubblici, enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto locale di rilevante interesse in ambito regionale o, in alternativa, esperienza almeno triennale, maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
- C) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo"

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 7/2013, come sostituito dalla Legge Regionale n. 10/2014, "Nei Collegi dei Revisori dei Conti composti da almeno tre componenti, uno dei componenti effettivi e, ove previsto, uno dei componenti supplenti devono essere estratti da un elenco speciale nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti che siano in possesso dei due requisiti indicati al comma 1 lettere A) e C)"

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28, comma 3, della Legge Regionale n. 7/2013, come sostituito dalla Legge Regionale n. 10/2014 "La Giunta regionale è delegata

all'istituzione, alla tenuta, alla disciplina ed all'aggiornamento degli elenchi di cui ai commi 1 e 2.”

RITENUTO dover procedere all'istituzione, alla tenuta, alla disciplina ed all'aggiornamento degli elenchi di cui al predetto art. 28 della Legge Regionale n. 7/2013, come sostituito dalla Legge Regionale n. 10/2014, secondo quanto previsto nell'Allegato A, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra negli atti di competenza della Giunta Regionale;

Per proposta del Presidente;

ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di procedere, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, come sostituito dalla Legge Regionale 12.05.2014, n. 10, all'istituzione, alla tenuta, alla disciplina ed all'aggiornamento degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico, secondo quanto previsto nell'Allegato A, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare all'Ufficio Gabinetto del Presidente la trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali, nonché al Consiglio regionale;
- 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ISTITUZIONE, TENUTA, DISCIPLINA E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI NEI VARI ENTI E AZIENDE
REGIONALI**

(Art. 28 della Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, come sostituito dalla Legge Regionale 12.05.2014, n. 10)

* * * *

Articolo 1 Istituzione

1. Il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 28 della Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, come sostituito dalla Legge Regionale 12.05.2014, n. 10, definisce l'istituzione, la tenuta, la disciplina e l'aggiornamento degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie, nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata.

Articolo 2 Tenuta degli elenchi

1. Gli elenchi di cui al presente provvedimento sono tenuti dall'Ufficio Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale che provvede all'adozione degli adempimenti amministrativi conseguenti, ivi inclusa l'effettuazione dell'estrazione, a mezzo di sorteggio, del nominativo o dei nominativi.

Articolo 3 Elenco ordinario

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, della Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, come sostituito dalla Legge Regionale 12.05.2014, n. 10, è istituito l'elenco ordinario per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti che abbiano i seguenti requisiti generali:
 - a) Iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27.01.2010, n. 39 e s.m.i.;
 - b) Esperienza almeno triennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisione dei conti presso enti pubblici, enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto locale di rilevante interesse in ambito regionale o, in alternativa, esperienza almeno triennale, maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;

- c) Acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.
2. Non possono essere iscritti coloro che non possiedono i requisiti generali indicati al precedente punto 1, nonché, coloro che:
- siano interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (*art. 2382 del codice civile*);
 - versano nelle condizioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235, ovvero che:
 - hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al precedente alinea);
 - hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al precedente alinea;
 - sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Restano fatte salve le eventuali ulteriori cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Articolo 4 Elenco speciale

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge Regionale 16.04.2013, n. 7, come sostituito dalla Legge Regionale 12.05.2014, n. 10, è istituito l'elenco speciale per la nomina di uno dei componenti effettivi e, ove previsto, uno dei componenti supplenti, nei Collegi dei Revisori dei Conti composti da almeno tre componenti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti che abbiano i seguenti requisiti generali:
 - Iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27.01.2010, n. 39 e s.m.i. (*art. 28, comma 1, lettera a) LR 7/2013 e s.m.i.*);
 - Acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo (*art. 28, comma 1, lettera c) LR 7/2013 e s.m.i.*).
2. Non possono essere iscritti coloro che non possiedono i requisiti generali indicati al precedente punto 1, nonché, coloro che:
 - siano interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (*art. 2382 del codice civile*);
 - versano nelle condizioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235, ovvero che:
 - hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al precedente alinea);
 - hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al precedente alinea;
 - sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
3. Restano fatte salve le eventuali ulteriori cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Articolo 5 Disciplina

1. Gli elenchi, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono stilati in ordine alfabetico e sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".
2. Gli elenchi di cui innanzi, nel rispetto delle "*Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Provvedimento Garante n. 243 del 15.05.2014)*", riportano, per ciascun nominativo, i seguenti elementi informativi: nome, cognome, anno di nascita, data iscrizione albo revisori.
3. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Gabinetto del Presidente è approvato l'Avviso Pubblico per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie, nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata.

4. L'Avviso Pubblico è adottato in conformità alla presente disciplina e specifica i termini e le modalità di presentazione delle proposte di candidatura, nonché la documentazione richiesta a corredo delle istanze a pena di inammissibilità o di esclusione.
5. All'esito dell'espletamento delle procedure indicate nell'Avviso Pubblico, con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Gabinetto del Presidente, sono approvati gli elenchi dei nominativi ammessi e degli esclusi di cui alla presente disciplina.

Articolo 6 Aggiornamento

1. Gli elenchi di cui al presente provvedimento sono aggiornati con cadenza annuale, a seguito di specifico Avviso Pubblico, pubblicato in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 7 Nomina dei componenti

1. L'atto di nomina o di designazione del Revisore o dei revisori è adottato dall'organo competente indicato nella specifica disciplina di settore.
2. L'Ufficio Gabinetto del Presidente, ricevuta la richiesta di designazione, provvede ad effettuare il sorteggio e lo comunica all'organo competente ad effettuare la nomina o designazione.
3. Il soggetto risultato estratto produce una apposita dichiarazione in ordine al mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché l'assenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità o conflitto di interesse con l'assunzione dell'incarico previsti dalla normativa vigente.